



R.G.A.C. n. 1242/2010

REP 140/11

IL GIUDICE

Letti gli atti ed i documenti del procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2010

OSSERVA

1. Sussiste la legittimazione di parte attrice a proporre l'azione revocatoria, risultando dedotta ed acquisita agli atti del giudizio la ragione di credito (cfr. Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 25.5.1994, n. 5081), in considerazione della condanna di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 202/09 emesso da questo Tribunale in data 18.2.2009 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice).

Per quanto, in generale, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non sia necessario che il credito che si assume messo in pericolo dall'atto dispositivo quanto alle possibilità di soddisfazione coattiva sia già certo, determinato nel suo ammontare ed esigibile, né che esso sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito, anche eventuale (cfr. Cass. 24.2.2000, n. 2104; Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 13.3.1998, n. 4755) - purché, come si è detto, tale ragione sia posta a base di tale azione - nel caso in esame tale credito risulta anche certo, liquido ed esigibile e consacrato in un titolo di formazione giudiziale, vale a dire il sopra menzionato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, avverso cui peraltro M. > V. non deduce di avere proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.

Quanto all'antiorità del credito rispetto agli atti impugnati, essa - che deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne determina l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia (cfr. Cass. 22.1.1999, n. 591; Cass. 10.2.1996, n. 1050; Cass. 2.9.1996, n. 8013) - risulta provata nel caso in esame, poiché il credito della Banca ricorrente nei confronti di M. > V.

è sicuramente sotto anteriormente al perfezionamento dell'atto dispositivo di cui si domanda la dichiarazione di inefficacia.

A tale riguardo è sufficiente considerare come il contratto di mutuo chirografario sia stato stipulato in data 21.9.2006 (v. all. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e come il contratto di apertura di credito, a cui si riferisce il credito maggiore vantato dalla Banca, sia stato revocato in data 15.7.2008 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), e dunque a quella data il credito relativo allo scoperto di conto corrente era senz'altro già sussistente.

2. Tanto doverosamente premesso, occorre a questo punto accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, e dunque in primo luogo se gli atti di disposizione si siano tradotti in una menomazione del patrimonio del debitore, si da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito predetto.

E' giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, che *l'eventus damni* è rinvenibile non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile l'esercizio soddisfacente del credito, ma anche quando tale atto comporti maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6676; Cass. 10.7.1997, n. 6272; Cass. 15.6.1995 n. 6777). Infatti, l'azione revocatoria ha una finalità "cautelare" e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del creditore stesso (cfr. Cass. 24.2.2000, n. 2104; Cass. 25.1.2000, n. 791).

Va considerato, inoltre, che il pregiudizio alle ragioni del creditore, condizione essenziale della tutela a favore di quest'ultimo, si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno derivato dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere - come si è detto - incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 29.3.1999, n. 2971).

Non è necessario, dunque, che il debitore si disfi di tutti i beni immobili di sua proprietà, ma anche - per esempio - dell'unico bene più agevolmente aggredibile in sede esecutiva. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,

provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7767).

Parte attrice ha dedotto che con il trasferimento immobiliare realizzato in sede di separazione consensuale M: Vi si sia spogliato dell'unico bene immobile di sua proprietà. Tale circostanza non è stata documentata dalla Banca S.p.A. mediante la produzione di un certificato dei registri immobiliari relativo al debitore, ma ciò nondimeno si deve ritenere provata in quanto non v'è stata al riguardo alcuna contestazione da parte del resistente. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, co. 4, legge 18.6.2009, n. 69, applicabile al presente giudizio instaurato dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore di tale disposizione, secondo quanto statuito dall'art. 58, co. 1, di tale legge), si deve ritenere provato che il debitore abbia disposto in sede di separazione consensuale dell'unico bene immobile di sua proprietà.

3. Stabilito il danno alle ragioni del creditore ricorrente del trasferimento immobiliare disposto da M: V i, è necessario dunque accertare se il trasferimento dei diritti di proprietà pari a un mezzo sull'appartamento sito in Terni, via A. , censito al N.C.E.U. di detto Comune censuario, foglio : , particella , sub. , cat. A72, classe 2, in favore della moglie, Fr Ti , a seguito dell'omologazione con decreto del 22.10.2008 della separazione consensuale tra gli stessi (v. all. 9 del fascicolo di parte ricorrente) ed a cui è stata data esecuzione con atto a rogito del notaio Vincenzo C del 27.10.2008 (rep. n. 19498; racc. n. 9115), costituisca un atto a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso: in tale secondo caso, infatti, è necessario accertare se, al momento del compimento dell'atto di disposizione a titolo oneroso, il disponente e l'acquirente fossero consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (la prima ipotesi prevista dall'art. 2901, co. 1, n. 1, c.c.).

Al riguardo, parte ricorrente deduce come il trasferimento si debba intendere a titolo gratuito in quanto non sia previsto alcun corrispettivo e sia previsto un assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio minore. Diversamente, i resistenti hanno dedotto come non possa affermarsi la gratuità proprio in considerazione dell'inserimento nell'accordo di separazione consensuale, anche in considerazione della "esiguità degli assegni concordati",

la cui misura ha tenuto conto proprio del trasferimento dei diritti di proprietà del marito sull'abitazione coniugale alla moglie.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 14.3.2006, n. 5473; Cass. 23.3.2004, n. 5741).

Orbene, nel caso in esame nel ricorso per separazione consensuale non vengono espressamente indicate le ragioni a fondamento del trasferimento immobiliare da parte del marito alla moglie, ed in particolare non si indica che lo stesso rientra nell'ambito di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva tra i coniugi. E potrebbe anche apparire singolare che la previsione di tale trasferimento costituisca la prima statuizione, dopo quella che autorizza i coniugi a vivere separati, inserita nel ricorso per separazione consensuale, ancor prima di ogni provvedimento relativo all'affidamento della figlia minore. Al contempo, però, è possibile anche ritenere che la statuizione

in parola assuma carattere preliminare rispetto alle successive statuizioni dell'accordo omologato, ivi compreso il trasferimento degli arredi e la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.

Ad avviso di questo Giudice, si deve giungere alla conclusione per cui il trasferimento per cui è causa non sarebbe a titolo gratuito e, piuttosto, deve essere ricondotto nell'ambito di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva tra i coniugi, depono non tanto la misura dell'assegno di mantenimento, quanto per il fatto che i coniugi nel ricorso danno atto "di aver sistemato le questioni economiche tra loro e di non aver più nulla a pretendere in tal senso".

4. Parte ricorrente, pur avendo dedotto la gratuità del trasferimento di cui ha chiesto la dichiarazione di inefficacia, e dunque la non necessità di provare il requisito della consapevolezza da parte dell'acquirente, ha tuttavia dedotto che "è ragionevole dedurre che anche il coniuge F T fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto ha arrecato alla banca ricorrente essendo la moglie convivente del debitore dal 2001 (data del matrimonio)". Orbene, così facendo ha allegato – in buona sostanza – anche la sussistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto laddove lo si ritenga a titolo oneroso.

Ciò opportunamente chiarito in via preliminare, per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di atti a titolo oneroso è necessario fornire la prova che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

Detta consapevolezza prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (cfr. Cass. 1^o.6.2000, n. 7262; Cass. 19.3.1996, n. 2303; Cass. 12.2.1990, n. 1007; Cass. 23.11.1985, n. 5824; Cass. 21.1.1982, n. 398), essendo sufficiente che investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 19.3.1996, n. 2303; Cass. 20.2.1989, n. 987; Cass. 23.11.1985, n. 5824). Con la conseguenza che per la sua configurabilità non è necessaria la prova dell'intenzione di nuocere alle ragioni del creditore (*animus nocendi*), essendo sufficiente che l'acquirente abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso i creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca il suo patrimonio e, quindi, la garanzia generica spettante alle ragioni di credito altrui, cui

appunto arrecherebbe pregiudizio (cfr. Cass. 20.2.1989, n. 987; Cass. 8.11.1985, n. 5451).

In particolare, costituisce uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. E la prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 19.7.2004, n. 13330; Cass. 5.6.2000, n. 7452; Cass. 6.2.1999, n. 1054; Cass. 28.9.1996, n. 8581).

Orbene, nel caso all'esame di questo Giudice la sussistenza della *scientia damni* in capo all'acquirente si deve ritenere provata per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729, co. 1, c.c.) in tal senso. In primo luogo, la circostanza per cui il trasferimento è stato posto in essere in contemporanea con la manifestazione da parte della Banca ricorrente della volontà di rientrare dalla complessiva esposizione debitoria: in particolare, il ricorso per separazione consensuale dei coniugi contenente l'impegno all'atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede venga dichiarata l'inefficacia è stato depositato in Cancelleria in data 17.7.2008, vale a dire due giorni dopo la comunicazione da parte dell'U. Banca S.p.A. della revoca dell'affidamento sul conto corrente con M. Vi i; e, soprattutto, la circostanza che il trasferimento sia stato disposto nei confronti del coniuge, ed essendovi elementi in atti per affermare come lo stesso mantenga anche dopo la separazione rapporti con il marito, e sia stato informato dalla moglie della pendenza del presente procedimento: infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Vitantoni ai sensi dell'art. 143 c.p.c., norma che pone in essere (soprattutto nel testo risultante dopo la modifica operata dall'art. 174, co. 6, d.lgs. 30.6.2003, n. 196) una *factio iuris* di conoscibilità dell'atto notificato, e ciò nondimeno questi si è tempestivamente – ma certo assai singolarmente, come si può ritenere notorio – costituito nel presente giudizio.

In conclusione, le domanda di inefficacia dell'atto con cui in concreto Marco Vitantoni ha disposto della quota di sua proprietà della casa coniugale deve trovare accoglimento. Diversamente, l'impegno assunto in sede di separazione omologata non determina in sé alcuna lesione alle ragioni del creditore, e dunque non si impone una statuizione di inefficacia anche dello stesso.

